

# **I beni rientranti in diverse categorie e l'applicazione dell'art. 3 comma 6 del d.p.r. 177/2015 nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari**

*Domenico Posca*

1

## **I beni rientranti in diverse categorie e l'applicazione dell'art. 3 comma 6 del Dpr 177/2015 nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari**

*Premessa. 1.L'art. 8 del Dlgs14/2010. 2.Onerosità della gestione 3. L'art.3 co.6 del Dpr 177/15. Beni rientranti in diverse categorie. 4.Diritto al compenso sui valori di tutte le categorie di beni e relazione governativa al Dpr 177/15 5.Conclusioni*

**Domenico Posca**

**Coordinatore nazionale AGN –Amministratori Giudiziari Network**

\*\*\*\*\*

### **Premessa**

L'attuazione in sede giurisdizionale del DPR 177/15 recante le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione ha, in questi primi anni, fatto emergere molteplici difficoltà interpretative<sup>1</sup>. Una delle questioni più rilevanti riguarda la corretta individuazione dei valori sui quali applicare le aliquote di legge con riferimento ai beni rientranti in più di una tra le diverse categorie dell'art.3 comma 1 del decreto: beni aziendali, immobili, mobili, frutti.

### **1. L'art. 8 del Dlgs14/2010**

L'art. 8 del Dlgs. n. 14/2010, come noto, è fonte primaria rispetto al decreto in commento e contiene i principi ai quali la disciplina secondaria si deve attenere, tra i quali:

- a) la previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
- b) la previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
- c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
- d)e)f) *omissis*.

---

Ha collaborato alla stesura dell'articolo il dott. Mauro Sodano, commercialista in Napoli e coadiutore in amministrazioni giudiziarie

<sup>1</sup> Domenico Posca, *La disciplina dei compensi dell'amministratore giudiziario dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 177 del 2015* in Gazzetta Forense n. 01/16 pp.62-75

## **I beni rientranti in diverse categorie e l'applicazione dell'art. 3 comma 6 del d.p.r. 177/2015 nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari**

Domenico Posca

2

### **2. Onerosità della gestione**

Appare dirimente comprendere cosa nella norma in esame si intenda per *onerosità della gestione*, atteso che è questo il parametro sulla base del quale regolare la quantificazione dei compensi nei casi in esame. In base al dizionario enciclopedico Treccani oneroso è ciò che costituisce un peso, un obbligo gravoso. Gestione più onerosa, pertanto, non è - sempre o necessariamente - quella di valore maggiore ma quella che comporta obblighi e oneri più gravosi.

Va da se che possiamo trovarci alle prese con patrimoni misti comprendenti immobili aziendali che, nel senso spiegato più avanti, potranno rientrare tanto nella categoria dei beni aziendali (art.3 co.1 lett.a) che in quella degli immobili (art.3 co.1 lett.c). In tal caso si applicheranno le aliquote più elevate previste per la gestione più onerosa, che, naturalmente, è quella aziendale.

### **3. L'art.3 co.6 del Dpr 177/15. Beni rientranti in diverse categorie**

L'art. 3 comma 6 del decreto in commento, in attuazione del citato criterio di cui all'art. 8, comma 2 lettera b) Dlgs. n. 14 del 2010, prevede che *nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.*

Le interpretazioni operate finora da dottrina e giurisprudenza sulla modalità applicativa del precetto regolamentare non hanno colto nel segno, nella misura in cui, in presenza di patrimoni misti composti da beni aziendali, beni immobili e beni mobili, si sono limitate a individuare la categoria caratterizzata dalla maggiore onerosità per calcolare il compenso solo su di essa, salvo le maggiorazioni previste. Finendo, in tal modo, con applicare la tariffa in modo restrittivo, illogico e non coerente con il dettato normativo.

La *prevalenza della gestione più onerosa* quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote della tariffa non deve essere intesa riferendosi alle categorie di beni, aziendali, immobili, mobili e frutti. La norma in commento nel primo capoverso del comma 6 si riferisce a *beni rientranti in almeno due delle categorie*, quindi a immobili che possono rientrare nella categoria dei beni aziendali se di proprietà di un'impresa in sequestro, ovvero nella categoria beni immobili in quanto tali e sottoposti a specifica esecuzione della misura ablativa, con annotazione nei pubblici registri. In tal caso trova applicazione la norma in commento, nel senso che il compenso va liquidato con riferimento alla gestione più onerosa. L'immobile dell'esempio avrà sempre lo stesso intrinseco valore, ma la sua gestione può essere (come spesso accade) più complessa e onerosa perché inserito nel contesto aziendale. Di tal che si applicheranno le aliquote previste per i beni

## **I beni rientranti in diverse categorie e l'applicazione dell'art. 3 comma 6 del d.p.r. 177/2015 nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari**

*Domenico Posca*

3

aziendali e, se del caso, la maggiorazione per eventuali attività gestionali sullo stesso bene che dovessero prescindere dal vincolo aziendale (ad esempio la regolarizzazione urbanistica). Si ritiene che questa sia l'ipotesi disciplinata dalla norma in commento e non altre. Tanto meno quella che vorrebbe compensare la sola amministrazione della categoria di beni di maggior valore tra quelle previste, in quanto vorrebbe dire chiedere all'amministratore di svolgere attività senza corrispettivo. Si pensi ai patrimoni composti da valori immobiliari molto alti ( che peraltro non incontrano il discutibile limite del valore aziendale calcolato al netto dei debiti ) e da aziende di valore netto molto più basso ma molto più onerose sotto il profilo dell'impegno. In tali casi si finirebbe con il riconoscere un compenso molto più basso rispetto all'attività di amministrazione delle aziende in virtù della minor aliquota applicata sulla gestione immobiliare, risultando essere assai poco efficace la maggiorazione prevista. Interpretazione in contrasto con la lettera c art. 8 comma 2 del Dlgs 14/2010 che assegna il diritto al compenso su tutti i beni amministrati e non solo su una parte di essi, con il rischio di creare una sostanziale grave iniquità per l'attività di amministrazione effettivamente svolta.

In conclusione la *prevalenza della gestione più onerosa* quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote della tariffa deve essere intesa riferendosi alle limitate ipotesi in cui uno o più beni possono contemporaneamente rientrare in più di una delle categorie di cui al comma 1 dell'art.3: beni, aziendali, immobili, mobili e frutti. Non alla categoria di beni di maggior valore.

### **4. Diritto al compenso sui valori di tutte le categorie di beni e relazione governativa al Dpr 177/15**

La conferma di quanto sostenuto deriva dalla lettura della relazione governativa del decreto, nella quale a pagina 9 si fa riferimento *ai risultati delle simulazioni* - allegate alla relazione - *che, al fine di ricomprendere i casi più frequenti, sono state operate alle nove ipotesi, variamente componendo l'attivo (e cioè a seconda che si sia ipotizzata o meno la presenza di cespiti aziendali e/o di canoni o altri utili).*

Nelle simulazioni allegate alla relazione il legislatore ha seguito i seguenti principi.

- a) Viene utilizzata l'aliquota massima per il calcolo dei compensi, motivando la scelta con la semplicità di calcolo, ma ciò è irrilevante per quanto qui in discussione.
- b) Nei casi previsti si presentano patrimoni misti composti da beni aziendali, mobili, immobili, redditi e frutti civili.
- c) Non si riportano valori complessivi dei patrimoni ma divisi e riferiti alle diverse tipologie.

In linea con la nostra interpretazione la relazione governativa che in nessuna simulazione considera il solo patrimonio prevalente. Il compenso calcolato e indicato negli esempi

## I beni rientranti in diverse categorie e l'applicazione dell'art. 3 comma 6 del d.p.r. 177/2015 nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari

Domenico Posca

4

allegati alla relazione illustrativa, deriva dall'applicazione delle aliquote previste sul valore di ogni categoria presa singolarmente <sup>2</sup>.

Quanto esemplificato dal legislatore conferma che un bene, per sua natura, può rientrare nelle diverse categorie, previste dall'art. 3 comma 1 lettere a),b),c) e d), durante il periodo di vigenza del sequestro. Conseguentemente la prevalenza va individuata nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestioni) e non nel valore dell'intera categoria dei beni. Tra le ipotesi che fanno scattare il criterio della prevalenza annoveriamo l'immobile aziendale e l'azienda dapprima amministrata direttamente e poi locata a terzi. Come detto, l'immobile aziendale rientrerebbe sia nella categoria aziendale (art. 3 comma 1 lettera a), che nella categoria degli immobili (art. 3 comma 1 lettera c). Lo stesso immobile potrebbe, inoltre, essere un bene merce successivamente liquidato e, pertanto, produrre frutti (art. 3 comma 1 lettera d). L'azienda dapprima amministrata (art. 3 comma 1 lettera a) e, successivamente, concessa in godimento a terzi (art. 3 comma 1 lettera b), ovvero successivamente liquidata (art. 3 comma 1 lettera d). In tal caso la valutazione del bene (immobile o azienda) verrà rettificata sulla base della prevalenza dell'attività più onerosa con l'eventuale maggiorazione non superiore al 25 % per ogni altra tipologia di gestione e in relazione alla complessità della stessa. Nel caso dell'azienda dapprima amministrata e poi concessa in godimento a terzi troverebbe applicazione l'art. 3 co.6 e il compenso verrebbe liquidato sulla base delle aliquote dell'attività più onerosa (art. 3 comma 1 lettera a) aumentato per l'attività meno onerosa derivante dalla concessione in godimento a terzi (art. 3 comma 1 lettera b).

<sup>2</sup> Esemplicazioni di cui alla relazione governativa (sintesi)

1^ Ipotesi: attivo € 100.000,00 (di cui: € 60.000,00 azienda e € 40.000,00 immobili); passivo € 0; redditi incassati € 0

Compensi indicati in relazione € 8.708,10

L'importo deriva dall'applicazione della tariffa separatamente su

|   |                 |        |          |       |
|---|-----------------|--------|----------|-------|
| - | valore azienda  | 60.000 | compenso | 6.342 |
| - | valore immobili | 40.000 |          | 2.506 |

|        |  |  |  |       |
|--------|--|--|--|-------|
| TOTALE |  |  |  | 8.708 |
|--------|--|--|--|-------|

2^ Ipotesi: attivo € 1.000.000,00 (di cui: 400.000,00 l'azienda; 300.00,00 immobili; e 300.000,00 beni mobili); passivo € 0 redditi incassati € 0

Compensi indicati in relazione € 46.666,80

L'importo deriva dall'applicazione della tariffa separatamente su

|   |                 |         |          |        |
|---|-----------------|---------|----------|--------|
| - | valore azienda  | 400.000 | compenso | 28.758 |
| - | valore immobili | 300.000 |          | 11.129 |
| - | valore mobili   | 300.000 |          | 6.779  |

|        |  |  |  |        |
|--------|--|--|--|--------|
| TOTALE |  |  |  | 46.666 |
|--------|--|--|--|--------|

## **I beni rientranti in diverse categorie e l'applicazione dell'art. 3 comma 6 del d.p.r. 177/2015 nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari**

*Domenico Posca*

---

5

### **5. Conclusioni**

La nostra ricostruzione è in linea con l'art. 8 del Dlgs 14/2010, con l'art. 3 co.6 del Dpr 177/15, con la relazione governativa di accompagnamento e con gli esempi ivi riportati. La previsione di cui all'art.3 co.6 in commento non considera, ai fini dell'applicazione delle aliquote, il solo patrimonio prevalente. La prevalenza è da valutare esclusivamente nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestionali) e non riferita al valore dell'intera categoria dei beni. Il compenso calcolato e indicato negli esempi allegati alla relazione governativa deriva, infatti, dall'applicazione delle aliquote previste sul valore di ogni categoria presa singolarmente e non su quella prevalente.

Ogni altra prassi che vorrebbe riconoscere rilevanza alla sola categoria di beni di maggior valore, escludendo gli altri, pur con la mitigazione delle maggiorazioni, non appare conforme all'impianto normativo e ai criteri di logica ed equità.